Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2483

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRAMAZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2010

Disposizioni in materia di disciplina dell'attività di tricotecnico

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di disciplinare un'attività, quella di applicatore di protesi tricologiche come *extension* e rinfoltimenti, di natura artistica e artigianale, attualmente priva di normativa specifica che la distingua dall'attività di parrucchiere.

Il mestiere di tricotecnico consiste nell'applicazione di posticci di capelli umani ma rimuovibili in qualsiasi momento e senza conseguenti effetti invasivi sul corpo umano. Tuttavia, anche se la prima fase dell'attività di tricotecnico consistente nell'applicazione, mediante vari tipi di ancoraggio, di posticci ai capelli del cliente, potrebbe essere intesa come prestazione sulla superficie del corpo umano, in realtà non determina alcuna modifica dei capelli naturali, ma elimina o attenua eventuali inestetismi. I trattamenti eseguiti avvengono esclusivamente applicando ciocche di capelli o strutture più complesse senza alterare i capelli naturali. Si configurano semplicemente come un adeguamento dell'estetica ai canoni della moda corrente e del costume ed anche come correzione di gravi difetti conseguenti ad incidenti o a chemioterapia, che condizionano l'aspetto fisico e la vita di relazione con un importante risvolto psicologico.

L'attività di tricotecnico è di tipo artigianale; pertanto necessita di regolare iscrizione all'albo delle imprese artigiane per il suo regolare esercizio, così come dell'istituzione di apposita qualifica professionale che si differenzi da quella di parrucchiere.

Il mestiere di parrucchiere, infatti, trova la propria disciplina nella legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini e successivamente nella legge 17 agosto 2005, n. 174 recante disciplina dell'attività di acconciatore. È quindi evidente che la figura professionale del tricotecnico esula dal campo di applicazione della predetta legge.

Il settore necessita, quindi, di un'adeguata regolamentazione, attraverso la creazione di appositi corsi di formazione professionale su base regionale che verranno istituiti avvalendosi dell'apporto delle associazioni di settore per permettere ai soggetti in essere, previo il superamento di un esame finale, l'iscrizione all'apposito albo per l'esercizio dell'attività artigianale di tricotecnico.

In particolare, il presente disegno di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 reca i princìpi generali dell'attività di tricotecnico nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 2 definisce ed individua l'attività del tricotecnico, stabilendo, altresì, al comma 3, l'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività.

L'articolo 3 prevede la necessaria iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

L'articolo 4 stabilisce che, ai fini dell'esercizio dell'attività di tricotecnico, è necessario il superamento di un esame teorico-pratico, preceduto a sua volta da un corso di formazione.

L'articolo 5 individua i luoghi dove è possibile svolgere l'attività di tricotecnico, imponendo il divieto dell'esercizio della stessa in forma ambulante o di posteggio.

L'articolo 6 descrive in maniera dettagliata il programma del corso di formazione ai fini dell'abilitazione professionale al me-

stiere di tricotecnico, la cui definizione è demandata alle regioni.

L'articolo 7 prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque eserciti l'attività di tricotecnico in assenza di uno o più requisiti o in violazione di quanto disposto dal presente disegno di legge.

L'articolo 8 elenca i materiali e le attrezzature consentiti ai fini dell'esercizio dell'attività di tricotecncico.

L'articolo 9, infine, stabilisce il termine di due anni entro i quali chi svolge già l'attività di tricotecnico deve adeguarsi a quanto disposto dal presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Princìpi generali)

1. La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di tricotecnico ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicate a tutte le imprese che svolgono le attività di tricotecnico, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque esercitate, sia in luogo pubblico sia privato.

Art. 2.

(Attività di tricotecnico)

1. L'attività di tricotecnico di cui all'articolo 1 consiste nell'applicazione di posticci a base di capelli umani di varia foggia e dimensione, ivi comprese le *extension* e le protesi per rinfoltimento, e in ogni prestazione artistica eseguita, a scopo di limitare o eliminare difetti nella quantità e nella qualità dei capelli del cliente con l'uso di materiali elencati all'articolo 8, comma 1.

2. L'attività di tricotecnico è eseguita con interventi manuali e mediante l'uso di prodotti auto o fotoindurenti senza trattamenti diretti sulla cute.

3. L'esercizio dell'attività di tricotecnico di cui alla presente legge è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da presentare allo sportello unico secondo le procedure previste dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 3.

(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane)

1. L'esercizio professionale dell'attività di tricotecnico richiede l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 4.

(Abilitazione professionale)

1. Per esercitare l'attività di tricotecnico è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame teorico-pratico preceduto da un corso di formazione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 5.

(Esercizio dell'attività di tricotecnico)

1. L'attività di tricotecnico può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente previo accertamento dei requisiti igienici dei locali ad essa adibiti, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività di tricotecnico, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività. Tale accertamento è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia.

2. L'attività di tricotecnico può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma d'impresa esercitata nella medesima sede, ovvero me-

diante una delle tipologie societarie previste dall'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni.

3. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tricotecnico in forma ambulante o di posteggio.

Art. 6.

(Corsi di formazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione definisce con proprio provvedimento il programma del corso di formazione ai fini dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 4, nonché il programma dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

2. Le materie oggetto del programma del corso di formazione di cui al comma 1 sono:

a) nozioni di anatomia, di fisiologia e di dermatologia;

b) nozioni di chimica sui materiali d'uso;

c) nozioni di igiene;

d) nozioni di psicologia della comunicazione e *marketing;*

e) tecniche di aumento di volume;

f) tecniche di rinfoltimento;

g) nozioni di contabilità e organizzazione aziendale;

h) nozioni di legislazione sociale ed etica professionale.

3. Il corso di formazione di cui al comma 1 ha una durata di 200 ore e non può svolgersi in un tempo inferiore a quattro mesi.

4. Le sessioni dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 4 si svolgono dinanzi a commissioni costituite da:

a) un componente designato dalla regione;

b) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali e dalle organizzazioni nazionali della categoria dei tricotecnici;

c) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) un docente per ciascuna delle materie di cui al comma 2.

5. La regione autorizza lo svolgimento dell'esame anche presso scuole private.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Nei confronti di chiunque svolga l'attività di tricotecnico in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie, da parte delle autorità competenti, per importi non inferiori a 1.000 euro e non superiori a 10.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8.

(Materiali e attrezzature consentiti)

1. Ai sensi della presente legge, sono consentiti come materiali d'uso per l'applicazione dei posticci:

a) capelli umani;

b) poliuretani;

c) cotone;

d) lino;

e) seta;

f) fibre aramidiche;

g) fibre polimeriche;

h) fibre monofilamento;

i) colle monocomponenti e bicomponenti;

l) sostanze cheratiniche;

m) silicone;

n) ottone.

2. Sono, altresì, consentiti come attrezzature per l'applicazione dei posticci:

a) attrezzature per disinfezione e sterilizzazione;

b) telaio in legno o in *plexiglass* o in alluminio;

c) laser;

d) termocompattatore;

e) compattatore meccanico;

f) attrezzi per taglio;

g) attrezzi per rifinitura.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. I soggetti che svolgono l'attività di tricotecnico alla data di entrata il vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui alla legge medesima entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

€ 1,00